



## **Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)**

**Modifica del 13 dicembre 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 maggio 2012<sup>1</sup> sulla promozione dello sport è modificata come segue:

*Art. 41 cpv. 3 lett. e nonché 5*

<sup>3</sup> I contributi federali sono destinati:

- e. al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale.

<sup>5</sup> I contributi federali destinati al sostegno dello svolgimento di allenamenti e competizioni presso impianti sportivi di importanza nazionale sono calcolati in base all'uso effettivo di tali impianti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

13 dicembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>1</sup> RS 415.01

